REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1116 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2026

recante l'elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche a norma del regolamento (UE) 2024/1252

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([1]), in particolare l'articolo 26, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi nazionali contenenti misure volte ad aumentare la circolarità delle materie prime critiche.

(2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1252, la Commissione è tenuta a specificare un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche. Tale elenco dovrebbe fungere da riferimento per definire l'ambito di applicazione delle misure nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. L'elenco non dovrebbe impedire agli Stati membri di prendere in considerazione ulteriori prodotti, componenti e flussi di rifiuti per il recupero delle materie prime critiche nel contesto delle proprie pratiche nazionali in materia di circolarità.

(3) L'elenco di cui all'allegato del presente regolamento contiene i prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che la Commissione ritiene dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252.

(4) L'elenco rispecchia lo stato attuale dello sviluppo tecnologico e delle condizioni di mercato pertinenti per il recupero delle materie prime critiche. Alla luce dei futuri sviluppi tecnologici e normativi, la Commissione potrà, se del caso, aggiornare il presente atto di esecuzione.

(5) I rifiuti di estrazione non sono inclusi nell'elenco in quanto le misure volte a promuovere il recupero delle materie prime critiche dai rifiuti di estrazione sono già contemplate dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1252,

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'attuazione del regolamento sulle materie prime critiche, istituito dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che figurano nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento sono considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1252.
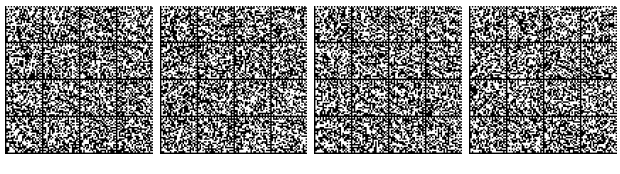
([1]) GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj.